



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 82 del 27 marzo 2018

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	2316
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 240 - C.U. 153/AA E 154/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	2316
2. GARE	2316
2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	2316
3. GIUSTIZIA SPORTIVA	2317
3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	2317

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.

I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 240 - C.U. 153/AA E 154/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/653-comunicato-ufficiale-n-240-c-u-153-aa-e-154-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2. GARE

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
13A	CARISOLO	BAGOLINO	05/04/18	28/03/18		20.30	PINZOLO CEREGHINI

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2R	PINZOLO VALRENDENA B	ARCO 1895 B	03/04/18	28/03/18	18.30	15.00	PINZOLO CEREGHINI

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 01/03/2018 in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 03) RECLAMO DELLA A.S.D. VIRTUS TRENTO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 35 DI DATA 26 OTTOBRE 2017, RELATIVA ALLA GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (1^ FASE) DISPUTATA IL 18 OTTOBRE 2017 TRA U.S.D. VIPO TRENTO E A.S.D. VIRTUS TRENTO.**

Con C.U. n. 35 del 26 ottobre 2017, il Giudice Sportivo ha

deliberato:

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 VIRTUS TRENTO
per responsabilità oggettiva nel comportamento particolarmente diseducativo del proprio allenatore.

A CARICO DI ALLENATORI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2018

MAZZALAI NICOLA (VIRTUS TRENTO)

per aver tenuto un comportamento particolarmente offensivo sia nei riguardi del direttore di gara, sia nei riguardi dell'allenatore avversario. Inoltre, dalle tribune, incitava i propri giocatori al gioco violento contro gli avversari.

Avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo, proponeva tempestivo e rituale reclamo la società A.S.D. VIRTUS TRENTO, chiedendo: *"la revisione del giudizio di 1° grado e la riduzione della sanzione per responsabilità oggettiva del comportamento diseducativo dell'allenatore, comminata dal Giudice Sportivo e riportata sul C.U. n° 35 del 26.10.2017"*. In particolare, la società reclamante affermava che i comportamenti assunti dal proprio tesserato in occasione della gara dd. 18.10.2017 non fossero corrispondenti a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto arbitrale.

In data 16.11.2017, si riuniva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la quale sentiva i sigg. Franceschini Luciano, nella sua qualità di Presidente della società reclamante, ed il sig. Mazzalai Nicola in qualità di allenatore. Le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni come da reclamo. Nella medesima seduta, la Corte, letto il rapporto dell'arbitro e supplemento di rapporto, riteneva indispensabile al fine della decisione, convocare il direttore di gara a chiarimenti, in quanto non raggiungibile telefonicamente, per riferire sui fatti oggetto della decisione del Giudice sportivo.

Successivamente in data 7.12.2017, veniva sentito il direttore di gara sulle circostanze di fatto, il quale sostanzialmente confermava il contenuto del proprio rapporto e relativo supplemento.

La Corte, all'esito dell'istruttoria, ritenendo che la condotta posta in essere dal sig. Mazzalai Nicola, così come descritta da direttore di gara, potesse essere meritevole di segnalazione alla Procura Federale, sia in ragione delle profonde divergenze tra quanto riportato nel referto di gara dall'arbitro e quanto sostenuto nel ricorso della A.S.D. Virtus Trento, che nella parte in cui entrambe le parti indicavano quale testimone dei fatti il signor Merighi Nicola, inviava gli atti a tale ufficio preposto per le opportune e necessarie indagini.

L'esito delle indagini da parte della Procura Federale, ha permesso di ridimensionare i fatti così come realmente svoltisi, per quanto concerne il comportamento assunto dall'allenatore in tribuna e negli spogliatoi. In particolare, veniva sentito l'allenatore dell'A.S.D. Vipo Trento sig. Eugenio Coratella, in merito agli insulti e minacce, proferiti nei suoi confronti dal sig. Mazzalai Nicola, sfociati in un tentativo di assalto allo stesso sig. Eugenio Coratella, che non si è consumato per l'intervento di un presente, il quale ha negato l'accadimento di tali comportamenti. Nulla ha saputo riferire in merito ai comportamenti offensivi e/o di incitamento alla violenza da parte dell'allenatore della squadra avversaria una volta espulso, in quanto distante dalla posizione in cui si trovava il Mazzalai.

Sulla medesima circostanza è stato altresì sentito il dirigente dell'A.S.D. Vipo Trento sig. Merighi Nicola, il quale ha riferito di aver visto il sig. Mazzalai "...posizionarsi in tribuna nella parte bassa dove lo poteva ben sentire e vedere all'occorrenza, ma non lo ha mai sentito pronunciare parole sconvenienti di alcun genere né incitazioni alla violenza; anzi lo ha sentito pronunciare incitamenti alla propria squadra al fine di recuperare lo svantaggio".

Infine, entrambi hanno confermato una certa tensione creatasi verso fine gara. Circostanza per la quale il sig. Mazzalai Nicola era stato allontanato dall'arbitro dal rettangolo di gioco.

La Corte, dopo ampia e articolata discussione, pur tenendo conto del fatto che il rapporto di gara costituisca fonte di prova privilegiata, considerato il dettato dell'art. 35 del C.G.S che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale, ritiene opportuno in via equitativa ridimensionare il comportamento tenuto dal sig. Mazzalai mentre si trovava in tribuna e negli spogliatoi, confermando e censurando al contempo quello dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro in occasione dei fatti che hanno determinato il suo allontanamento dal rettangolo di gioco.

Pertanto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo equitativamente nei confronti del sig. Mazzalai Nicola (VIRTUS TRENTO) l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 26.03.2018.
Conferma l'ammenda a carico della società.

Poiché il reclamo è stato parzialmente accolto si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Pubblicato in Trento il 27/03/2018

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)